

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di verbale concordato che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bulgaria sul commercio dei prodotti tessili

(92/185/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bulgaria sul commercio dei prodotti tessili, siglato l'11 luglio 1986, è applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1987 conformemente, per quanto concerne la Comunità, alle decisioni 87/496/CEE ⁽¹⁾ e 92/184/CEE ⁽²⁾;

considerando che l'accordo prevede la possibilità di riesaminare gli adeguamenti quantitativi;

considerando che la Bulgaria ha accettato l'offerta di migliorare l'accesso al mercato fatta dalla Comunità sulla base della specifica richiesta della Repubblica di Bulgaria nell'ambito del programma di azione PHARE; che, nel verbale del 21 novembre 1991, si è convenuto di aumentare per il 1991 e il 1992 i limiti quantitativi comunitari per alcune categorie di prodotti elencati nell'allegato II dell'accordo;

considerando che ambedue le parti ammettono che i suddetti aumenti contingentali sono eccezionali ed hanno lo scopo di contribuire allo sforzo coordinato del «Gruppo dei 24» paesi industrializzati per agevolare la ristrutturazione dell'economia bulgara mediante, fra l'altro, un miglioramento dell'accesso ai mercati comunitari;

considerando che occorre approvare il verbale concordato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il verbale concordato che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bulgaria sul commercio dei prodotti tessili.

Il testo del verbale concordato è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di verbale concordato di cui all'articolo 1, al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

⁽¹⁾ GU n. L 287 del 9. 10. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.